



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31

Oggetto: Determinazione delle tariffe in materia di Tassa sui Rifiuti (TARI), vevoli per l'anno 2021..

L'anno **duemilaventuno**, addì **trenta** del mese di **Giugno** solita sala delle adunanze Consiliari, legalmente convocato per le **ore sedici e zero** in seduta Pubblica, sessione Ordinaria, in Prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulla proposta in oggetto.

Risultano presenti i Sig.ri

N.	Cognome e Nome	Carica	P	A
1	Laricchia Michele	Sindaco	X	
2	Lorusso Flammini Fabrizio	Presidente	X	
3	Locorotondo Giovanni	Consigliere	X	
4	Veronico Francesco	Consigliere	X	
5	Deflorio Arianna	Consigliere		X
6	Barletta Vito	Consigliere	X	
7	Ressa Roberto	Consigliere	X	
8	Giordano Mariangela	Consigliere	X	
9	Bombacigno Martino	Consigliere	X	

N.	Cognome e Nome	Carica	P	A
10	Laricchia Raffaele	Consigliere	X	
11	Di Gemma Rosanna Irene	Consigliere	X	
12	Squillace Giuseppe	Consigliere		X
13	Fumai Nicola	Consigliere	X	
14	Ferrara Filippo	Consigliere	X	
15	Abbinante Rocco	Consigliere	X	
16	Pepe Giusi	Consigliere		X
17	Capobianco Antonella	Consigliere	X	

ASSEGNATI N. 17 PRESENTI N. 14
IN CARICA N. 17 ASSENTI N. 3

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Anna Maria Punzi che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici e per il servizio di stenotipia della ditta appaltatrice.

Il Segretario Generale, prende atto che risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio e senza diritto di voto, i sig.ri: Ricci Vito Antonello, Nitti Claudia, Giovanni Calabrese e Romano Maria.

IL CONSIGLIO COMUNALE PRESO ATTO CHE

Sono presenti, all'inizio della discussione, gli Assessori Vito Antonello RICCI, Claudia NITTI, Maria ROMANO, e Giovanni CALABRESE ;

Preliminarmente il Presidente informa che, come di consueto, gli interventi e le dichiarazioni saranno integralmente riportate in resoconto di stenotipia riveniente dalla trascrizione da supporto digitale a seguito di registrazione audio-video, a cura della ditta appaltatrice, di tutta l'attività relativa ai lavori della presente seduta del Consiglio comunale.

Il Segretario Generale, per quanto riguarda interventi e dichiarazioni integralmente rimanda al resoconto di stenotipia, che sarà successivamente depositato dalla ditta appaltatrice per la conservazione agli atti d'ufficio, visto e sentito che i Sig.ri Consiglieri non chiedono in corso di seduta di allegare alcuna dichiarazione scritta e firmata a verbale.

Di seguito il **PRESIDENTE** dichiara la prosecuzione dei lavori e sottopone all'esame del Consiglio comunale l'argomento indicato in oggetto, ed inserito al **punto 3 dell'ordine del giorno prot.n. 14795 del 25.06.2021**, dando atto del *deposito in sala della proposta in forma scritta e dei seguenti atti*:

- parere espresso sulla proposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile del Settore Economico-finanziario, dott. Nicola BAVARO, favorevole in data 25.06.2021 e confermato in data odierna preso atto dell'approvazione del nuovo regolamento TARI e presa d'atto PEF 2021.
- parere espresso dalla 1^a Commissione consiliare permanente, competente per materia, giusto **verbale del 29.06.2021** depositati in atti e riassunto in aula dal Consigliere comunale Presidente di Commissione Roberto RESSA.

Relazione l'Assessore Vito RICCI, delegato dal Sindaco.

Conclusi gli interventi e le dichiarazioni di voto il **PRESIDENTE** pone ai voti, in forma palese per alzata di mano, la proposta di deliberazione in argomento, proclamando il seguente risultato:

- presenti n. 14
- astenuti n. 0
- votanti n. 14
- favorevoli n. 12
- contrari n. 2 (ABBINANTE, CAPOBIANCO)

E' accertata la presenza di n. 14 consiglieri comunali, *visto l'esito di voto*.

Pertanto, con voto favorevole espresso a **maggioranza dei votanti**, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio,

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la **proposta in oggetto, iscritta sul registro generale proposte al n. 31/2021** stabilendo che la stessa, per opportuna chiarezza, venga trascritta di seguito al verbale di seduta in quanto parte integrante e sostanziale del deliberato in ordine ai presupposti di fatto, di diritto e motivazionali.

Inoltre, in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, con separata votazione, con voti espressi in forma palese per alzata di mano, accertati i presenti e i votanti, e proclamati dal Presidente, come segue:

- presenti n. 14
- astenuti n. 0
- votanti n. 14
- favorevoli n. 12
- contrari n. 2 (ABBINANTE, CAPOBIANCO)

Pertanto, con voto favorevole espresso a **maggioranza dei votanti**, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 del 25/06/2021

Ufficio Interessato:

OGGETTO	DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE IN MATERIA DI TASSA SUI RIFIUTI (TARI), VALEVOLI PER L'ANNO 2021.
----------------	---

Pareri ai sensi dell'art. 49 - D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

REGOLARITA' TECNICA

Parere: **FAVOREVOLE**

Data: **25/06/2021**

Responsabile del Servizio
DOTT. NICOLA BAVARO

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: **FAVOREVOLE**

Data: **25/06/2021**

Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. NICOLA BAVARO

PARERE DI CONFORMITA'

Parere: **FAVOREVOLE**

Data: **30/06/2021**

Il Segretario Generale
DOTT.SSA ANNA MARIA PUNZI

Comune di Capurso
Deliberazione n. 31/2021 del 30/06/2021
Oggetto: Determinazione delle tariffe in materia di Tassa sui Rifiuti (TARI), valevoli per l'anno 2021.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa, il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 31/2021

OGGETTO: Determinazione delle tariffe in materia di Tassa sui Rifiuti (TARI), valevoli per l'anno 2021.

PREMESSA

Visto l'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27/12/2013 n. 147 che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) articolata in tre componenti: l'Imposta Municipale Propria (IMU), il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e la Tassa sui Rifiuti (TARI), quest'ultima disciplinata dai successivi commi 641 e seguenti.

Visti i commi 738 e 780 dell'art. 1 della legge 27/12/2019 n. 160 che testualmente dispongono:

- **comma 738:** *“A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);”;*
- **comma 780:** *“A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati:; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.”.*

Rilevato che, in sostanza, i richiamati commi 738 e 780 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 hanno abrogato, a decorrere dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle sole disposizioni relative alla componente TARI. In altri termini, è stata abrogata tutta la precedente disciplina relativa alle componenti IMU e TASI della IUC, facendo salva, invece, la disciplina legislativa relativa alla sola componente TARI.

Richiamati i commi 641 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che disciplinano la TARI.

Letti, in particolare, i seguenti commi del predetto art. 1 della legge n. 147/2013 che dispongono:

- **comma 641:** *“Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.”;*
- **comma 642:** *“La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.”;*
- **comma 646:** *“Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.”;*
- **comma 650:** *“La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.”;*
- **comma 651:** *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.”;*
- **comma 652:** *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al*

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.”;

- **comma 653:** “A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.”;
- **comma 654:** “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,”;
- **comma 666:** “È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.”;
- **comma 682:** “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
 - a) per quanto riguarda la TARI:
 - i criteri di determinazione delle tariffe;
 - la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;”;
- **comma 683:** “Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti,”.

Letto il regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna.

Letto, altresì, l'art. 1, comma 527, della legge 27/12/2017 n. 205 che testualmente recita: “Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati,, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, nel prosieguo indicata anche come: ARERA),, le seguenti funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:

a)

f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

g)

h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

i) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;”.

Considerato, dunque, che il citato art. 1, comma 527, della legge n. 205/2017 ha attribuito ad ARERA importanti funzioni in materia di gestione del servizio rifiuti, con particolare riferimento alla predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi a copertura dei costi di esercizio e di investimento, nonché alla approvazione definitiva del Piano Economico Finanziario (nel prosieguo indicato anche come: PEF) e delle relative tariffe definite dall'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (nel prosieguo indicato anche come: EGATO).

Viste le deliberazioni ARERA:

- n. 443/2019/R/Rif del 31/10/2019 e ss.mm.ii. emanata in attuazione del citato art. 1, comma 527, lett. f), della legge n. 205/2017, ad oggetto “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*” (nel prosieguo indicata anche come: deliberazione ARERA n. 443/2019) e segnatamente l’Allegato A che disciplina il “*Metodo Tariffario del servizio integrato di gestione dei Rifiuti 2018-2021*” (nel prosieguo indicato anche come: MTR);
- n. 493/2020/R/Rif del 24/11/2020, ad oggetto “*Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021*” (nel prosieguo indicata anche come: deliberazione ARERA n. 493/2020) e segnatamente il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) di cui all’Allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019 come modificato ed integrato dalle disposizioni recate dalla stessa deliberazione ARERA n. 493/2020 (nel prosieguo indicato anche come: nuovo MTR);

Considerato che:

- con la citata deliberazione ARERA n. 443/2019 e ss.mm.ii. e con il citato Allegato A (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale, è stato elaborato un nuovo e molto complesso Metodo Tariffario dei Rifiuti, prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;
- ai fini della predisposizione del PEF per l’anno 2021, il predetto MTR è stato aggiornato con la richiamata deliberazione ARERA n. 493/2020 (nuovo MTR);
- l’elaborazione del PEF attraverso il nuovo MTR deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall’art. 18 dello stesso MTR, che impongono l’applicazione di specifici criteri per la valorizzazione e l’imputazione delle partite di costo e di ricavo rilevanti ai fini dello stesso PEF e della determinazione delle corrispondenti tariffe TARI;
- gli effetti più rilevanti del nuovo MTR sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che dovranno essere considerati ai fini della predisposizione del PEF per l’anno 2021 redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti e dal gestore Comune di Capurso e poi integrato e validato dall’EGATO quale Ente Territorialmente Competente (ETC);
- in Puglia l’ETC è rappresentato dall’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di Gestione dei Rifiuti (nel prosieguo indicata anche come: AGER) in quanto EGATO, in forza della legge regionale 20/08/2012 n. 24 come modificata dalla legge regionale 04/08/2016 n. 20.

Preso atto, dunque, che per la determinazione del PEF e delle correlate tariffe TARI per l’anno 2021 deve essere applicato il predetto nuovo MTR (di cui all’Allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019 come modificato ed integrato dalle disposizioni recate dalla citata deliberazione ARERA n. 493/2020), affinché sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2021.

Viste:

- la deliberazione ARERA n. 57/2020/R/Rif del 03/03/2020 recante “*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’Ente Territorialmente Competente*” (nel prosieguo indicata anche come: deliberazione ARERA n. 57/2020) con la quale l’Autorità ha previsto, tra l’altro, alcune semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI e, con l’art. 2.1, ha precisato che essa stessa avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;
- la determinazione n. 02/DRIF/2020 del 27/03/2020 recante “*Chiarimenti su aspetti applicativi*”

della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/Rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei Piani Economico-Finanziari” (nel prosieguo indicata anche come: determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020) con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alle modalità operative di trasmissione dei dati sulla base delle semplificazioni procedurali previste dalla citata deliberazione ARERA n. 57/2020 prevedendo, tra l’altro, l’invio dei seguenti documenti:

- a) il PEF elaborato secondo lo schema di cui all’Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento redatta in base allo schema di cui all’Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, formulata in base allo schema di cui all’Appendice 3 del MTR.

Rammentato che, secondo quanto stabilito da ARERA con le proprie citate deliberazioni n. 443/2019 e n. 57/2020 e determinazione n. 02/DRIF/2020, spetta alla stessa Autorità il compito di approvare in ultima analisi il PEF e le correlate tariffe come determinate dal Comune e validate dall’ETC-AGER, riservandosi quindi anche il potere di modificare lo stesso PEF e tariffe, e che tuttavia, nelle more dell’approvazione definitiva del PEF e delle tariffe TARI da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dal Comune che dall’ETC-AGER.

Considerato:

- l’evoluzione normativa intervenuta, dalla quale emerge un contesto molto complesso in cui gestire la procedura per la determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2021;
- l’ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19 ed ancora in atto;
- che il nuovo MTR elaborato da ARERA non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi con l’art. 5 della citata delibera n. 443/2019 a confermare, per tale aspetto, l’applicazione del DPR n. 158/1999 (ossia il cd. metodo normalizzato ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto); pertanto, anche in vigenza del nuovo MTR, in forza dell’art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013, è ancora consentito ai Comuni di derogare ai coefficienti indicati nel DPR n. 158/1999 e, in alternativa a questi, di commisurare la tariffa TARI alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, comunque nel rispetto del principio “*chi inquina paga*”, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Preso atto che:

- ai sensi del complesso contesto (anche normativo) di riferimento sin qui illustrato, questo Comune, a seguito dell’adozione del PEF del servizio rifiuti per l’anno 2021, deve provvedere alla determinazione delle corrispondenti tariffe TARI valevoli per l’anno 2021 affinché sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di igiene urbana;
- alla determinazione delle tariffe TARI valevoli per l’anno 2021 questo Comune deve provvedere anche in applicazione dell’art. 172, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il quale dispone che al bilancio di previsione siano allegare, tra l’altro, “*le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*”.

Richiamati, a tal fine:

- l’art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 che dispone: “*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,..... e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per*

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento";

- l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 che, con norma a regime, dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";*
- l'art. 151, comma 1, del citato TUEL secondo il quale *"Gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'Interno,, in presenza di motivate esigenze";*
- l'art. 106, comma 3-bis, ultimo periodo, del D.L. 19/05/2020 n. 34 convertito dalla legge 17/07/2020 n. 77, che ha differito al 31/01/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- il D.M.Interno del 13/01/2021 (in G.U. n. 13 del 18/01/2021), il quale ha ulteriormente differito al 31/03/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 da parte degli enti locali;
- l'art. 30, comma 4, del D.L. 22/03/2021 n. 41 convertito dalla legge 21/05/2021 n. 69, il quale ha ulteriormente differito al 30/04/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 da parte degli enti locali;
- l'art. 3, comma 2, del D.L. 30/04/2021 n. 56 (in corso di conversione in legge), che ha ulteriormente differito al 31/05/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 da parte degli enti locali;
- l'art. 30, comma 5, del predetto D.L. n. 41/2021 che dispone: *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021."* e, di fatto, svincola il termine di approvazione delle tariffe (e dei regolamenti) della TARI per l'anno 2021 dal termine di approvazione del bilancio, stabilendone la nuova scadenza alla data del 30/06/2021.

Rilevato, pertanto, che, in forza del richiamato art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, a seguito dell'adozione del PEF del servizio rifiuti per l'anno 2021, questo Comune deve determinare le tariffe TARI valevoli per lo stesso anno 2021 entro il termine del 30/06/2021 affinché possano essere efficaci a decorrere dal 01/01/2021 e così assicurare con il gettito TARI l'integrale copertura dei costi relativi al servizio di igiene urbana che questo Comune sosterrà nello stesso anno 2021.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale approvata in data odierna ed avente ad oggetto *"Presenza d'atto e adozione del Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2021 come validato da AGER, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/Rif del 31/10/2019 e ss.mm.ii."*, con la quale è stato stabilito, tra l'altro, di:

- dare atto che l'ETC-AGER, con propria determinazione n. 204 del 22/06/2021 notificata in data 22/06/2021 (prot. n. 14513) e con la relativa relazione a corredo redatta ai sensi dell'art. 4, comma 4, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e dell'art. 4, comma 5, del nuovo MTR come modificato ad opera della citata deliberazione ARERA n. 493/2020, ha approvato e validato il *"PEF finale"* per l'anno 2021 come predisposto dal Comune di Capurso ed integrato e modificato con le determinazioni di propria competenza;

- dare atto che dalla citata determinazione dell'ETC-AGER n. 204 del 22/06/2021, dalla relativa relazione a corredo e dalla tavola "Appendice 1 al MTR" allegata alla medesima relazione, si rileva tra l'altro che il totale dei costi efficienti del servizio rifiuti per l'anno 2021 che il Comune dovrà finanziare con le tariffe TARI 2021, secondo il "PEF finale" approvato e validato dall'ETC-AGER, ammonta a complessivi € 2.455.831,00 di cui € 924.145,00 per la componente tariffaria variabile ed € 1.531.686,00 per la componente tariffaria fissa (v. paragrafo "4.7 – Ulteriori scelte operate dall'ETC" della relazione a corredo della citata determinazione AGER n. 204/2021);
- procedere alla presa d'atto e adozione del "PEF finale" 2021 come validato dal competente ETC-AGER con la citata determinazione n. 204/2021 e relativa relazione a corredo;
- dare atto che, in ultima analisi, spetta ad ARERA il compito di approvare definitivamente il PEF 2021 per come validato dall'ETC-AGER con la citata determinazione n. 204/2021, e che, nelle more dell'approvazione definitiva da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia da questo Comune che dall'ETC-AGER.

Ravvisata la necessità di determinare, in applicazione dell'art. 1, comma 683, della legge 27/12/2013 n. 147, le tariffe TARI per l'anno 2021 in conformità al "PEF finale" 2021 validato dall'ETC-AGER con la citata determinazione n. 204/2021 ed avuto riguardo agli orientamenti da sempre seguiti da questa amministrazione di:

- assicurare con il gettito TARI l'integrale copertura dei costi relativi al servizio di igiene urbana;
- ritenere che il sistema delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi locali debba essere finalizzato, secondo principi di equità, al concorso, da parte degli utenti, agli oneri che l'Ente è chiamato a sopportare in rapporto alla crisi della finanza pubblica, alla progressiva riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato, Regione e Provincia, ed agli stringenti vincoli imposti dalla disciplina relativa alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, anche ai fini di una maggiore efficacia di tutti i servizi forniti alla cittadinanza e dell'imprescindibile obbligo di mantenimento degli equilibri di bilancio.

Ravvisata, altresì, la necessità di dare applicazione, nella determinazione le tariffe TARI per l'anno 2021, a quanto stabilito dall'art. 21 rubricato "Istituzioni scolastiche statali" del regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, il quale stabilisce:

comma 1: "Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali presenti sul territorio comunale resta disciplinato dall'articolo 33-bis del D.L. 31/12/2007 n. 248, convertito dalla Legge 28/2/2008 n. 31.";

comma 2: "Il costo del servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, nella misura stabilita in applicazione dell'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, in sede di predisposizione del PEF, è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI."

Preso atto che il contributo corrisposto dal MIUR a parziale ristoro del costo del servizio rifiuti presso le istituzioni scolastiche statali ammonta a € 6.460,00 (rivalutato in € 6.686,00 per tenere conto del tasso di indicizzazione del valore di riferimento definito dall'ETC-AGER nella misura del 3,50%) e pertanto, per gli effetti di cui al punto precedente, si rende necessario dover rideterminare in complessivi € 2.449.145,00 (di cui € 924.145,00 per la componente tariffaria variabile ed € 1.525.000,00 per la componente tariffaria fissa) il volume totale dei costi efficienti del servizio rifiuti per l'anno 2021 che il Comune dovrà finanziare con le tariffe TARI 2021, secondo il "PEF finale" approvato e validato dall'ETC-AGER ed in applicazione del citato art. 21 del regolamento comunale per l'applicazione della TARI.

Letto l'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214 e segnatamente:

- il comma 15 in forza del quale “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.*”;
- il comma 15-ter in forza del quale “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*”.

Considerato, pertanto, che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa entro il 14/10/2021 al Dipartimento delle Finanze del MEF, nel rispetto delle modalità e dei termini dettati dai richiamati commi 15 e 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, e che acquisterà efficacia a seguito della sua pubblicazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28/10/2021.

Considerato, altresì, che in forza del richiamato comma 15-ter del D.L. n. 201/2011, il versamento della TARI per l'anno 2021 deve essere effettuato:

- sulla base degli atti applicabili per l'anno 2020, per le rate scadenti prima del 01/12/2021;
- sulla base degli atti pubblicati entro il 28/10/2021, a saldo e conguaglio della tassa dovuta per l'intero anno 2021, per le rate scadenti in data successiva al 01/12/2021.

Richiamato l'art. 36 del regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna che, tra l'altro, stabilisce che:

comma 1: “*La TARI è dovuta al Comune sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti divenuti definitivi entro l'anno precedente ed è pagata mediante versamento dell'importo in tre rate aventi scadenza, di norma, al 31 Maggio, 31 Agosto e 2 Dicembre dell'anno cui la tassa si riferisce, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214. E' fatta salva la possibilità che la Giunta Comunale determini un differimento di tali scadenze.*”;

comma 4: “*Al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi di versamento, sono inviati al domicilio del contribuente, a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o mezzi equivalenti, appositi avvisi di pagamento contenenti gli estremi relativi alla base di calcolo ed al versamento della tassa secondo quanto rilevabile dalle dichiarazioni presentate dal contribuente e/o dagli accertamenti divenuti definitivi; tali informazioni potranno essere rese direttamente fruibili anche attraverso canali telematici riservati, per la consultazione da parte del singolo contribuente.*”;

comma 5: “*La TARI è versata in favore del Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9/7/1997 n. 241 (Modello F24 riportante i codici tributo istituiti con Risoluzione n. 37/E del 27/5/2013 dell'Agenzia delle Entrate e ridenominati con Risoluzione n. 45/E del 24/4/2014 della stessa Agenzia delle Entrate), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte*

dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.”.

Ritenuto necessario, in considerazione del ritardo con il quale vengono determinate le tariffe TARI per l'anno 2021, dover stabilire nuovi termini per il pagamento delle rate della TARI dovuta per l'intero anno 2021, in deroga a quanto previsto dal richiamato art. 36, comma 1, del predetto regolamento comunale per l'applicazione della TARI.

Richiamato, altresì, l'art. 31 del predetto regolamento comunale per l'applicazione della TARI che, tra l'altro, stabilisce:

comma 4: *“Esclusivamente in presenza di gravi calamità naturali, ambientali o sanitarie e limitatamente a situazioni particolari adeguatamente motivate, il Consiglio Comunale, in via del tutto eccezionale, può stabilire ulteriori benefici salvaguardando comunque gli equilibri di bilancio.”.*

Riconosciuto che il perdurare dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia generata da COVID-19 tuttora in atto ha determinato pesanti effetti sull'economia di molte attività economiche, ben più rilevanti delle misure statali messe in campo a titolo di ristoro, specie per alcune categorie che sono state sottoposte a chiusure obbligatorie o a pesanti restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività o che comunque hanno subito rilevanti conseguenze economiche dalle limitazioni alla circolazione ed agli spostamenti delle persone, con innegabili riflessi sulla produzione di rifiuti.

Preso atto che, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'art. 6 del D.L. 25/05/2021 n. 73 (in corso di conversione in legge), ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI in favore delle predette categorie economiche. Alla ripartizione del predetto fondo tra gli enti interessati, si provvederà con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del richiamato D.L. n. 73/2021.

Preso atto, altresì, che i comuni possono concedere ulteriori riduzioni della TARI, anche in misura superiore alle risorse che saranno assegnate col citato Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, a valere su risorse proprie ovvero sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate di cui alla tabella 1 allegata al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 59033 del 01/04/2021 (in G.U. n. 97 del 23/04/2021), escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte dei soggetti beneficiari.

Ritenuto di dover provvedere in merito e, per gli effetti, di:

- dover determinare le tariffe TARI da applicare per l'anno 2021;
- dover stabilire nuovi termini per il pagamento delle rate della TARI dovuta per l'intero anno 2021;
- dover stabilire delle riduzioni della TARI dovuta per l'anno 2021 in favore di talune categorie di soggetti passivi.

Visti:

- l'allegato A recante la determinazione della tariffe TARI 2021 per le utenze domestiche;
 - l'allegato B recante la determinazione della tariffe TARI 2021 per le utenze non domestiche,
- predisposti dal competente ufficio tributi nel rispetto di tutta la vigente normativa legislativa e regolamentare.

Ritenuto di dover:

- approvare i predetti allegato A “*Determinazione della tariffe TARI 2021 per le utenze domestiche” e allegato B “*Determinazione della tariffe TARI 2021 per le utenze non domestiche”;**
- stabilire che la TARI dovuta per l'intero anno 2021 sia pagata in 3 rate aventi scadenza rispettivamente al 31 luglio 2021, al 30 settembre 2021, ed al 2 dicembre 2021;
- riconoscere in favore di talune categorie di contribuenti TARI, limitatamente all'anno 2021, delle riduzioni (analiticamente riportate nel dispositivo del presente provvedimento) al fine di attenuare l'impatto negativo sulle condizioni economiche determinate a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia generata da COVID-19.

Riscontrata la propria competenza a deliberare in merito, atteso che:

- l'art. 42, comma 2, lett. f), del TUEL attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi locali, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e di disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici locali, e pertanto implicitamente assegna alla Giunta Comunale la competenza in materia di determinazione delle aliquote e tariffe relative ai tributi locali;
- l'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013 stabilisce che: “*Il Consiglio Comunale deve approvare,, le tariffe della TARI*”;
- ferma restando la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi locali ex citato art. 42, comma 2, lett. f), del TUEL, l'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013 riconduce nell'ambito delle prerogative e attribuzioni del Consiglio Comunale anche la competenza in ordine alla determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Tenuto conto:

- dell'art. 1, comma 653, della legge n. 147/2013, il quale prevede che a partire dall'anno 2018 nella determinazione dei costi del servizio di igiene urbana il Comune debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- che a tal fine, in data 30/12/2020, è stato pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – il documento del 29/12/2020 intitolato “*Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 e successive modificazioni*” che fornisce utili indicazioni, chiarimenti e aggiornamenti per il calcolo dei fabbisogni standard relativi al servizio di igiene urbana, in linea con le nuove componenti del costo standard per tonnellata approvate dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS) in data 18/11/2019 e con l'aggiornamento dei dati relativi ai fabbisogni standard elaborato nel 2020 ed approvato dalla stessa CTFS in data 30/09/2020 contenute rispettivamente nel documento tecnico “*Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti in base all'art. 6 del D.Lgs. 26 novembre 2010 n. 216*” e nel documento tecnico “*Aggiornamento e revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni per il 2021 in base agli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 26 novembre 2010 n. 216*”, documenti tecnici entrambi disponibili sul sito internet della stessa CTFS;
- delle risultanze dei fabbisogni standard per la gestione del servizio di igiene urbana che, nel rispetto delle richiamate “*Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 e successive modificazioni*”, conducono ad un costo standard unitario pari a €/ton. 391,58 ed un costo standard complessivo pari a € 3.132.665,25 (determinati con l'ausilio dell'apposito applicativo reso disponibile sul sito internet dell'IFEL - Istituto per la Finanza degli Enti Locali - fondazione facente capo ad ANCI).

Preso atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile formulati dal Capo Settore Economico Finanziario, così come previsto dall'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Preso atto del parere formulato dalla competente Commissione Consiliare Permanente.

Acquisita la consulenza giuridico-amministrativa della Segretaria Generale e preso atto dell'assenza di osservazioni da parte della stessa in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali.

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 (TUEL);
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI.

Preso atto della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL.

SI PROPONE DI

- 1) **Dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante, sostanziale e motivazionale del dispositivo della presente deliberazione.
- 2) **Approvare** le tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 come determinate dal competente ufficio tributi e esposte nell'allegato A "*Determinazione della tariffe TARI 2021 per le utenze domestiche*" e nell'allegato B "*Determinazione della tariffe TARI 2021 per le utenze non domestiche*", nel rispetto di tutta la vigente normativa legislativa e regolamentare in materia di determinazione delle tariffe TARI, in conformità al "*PEF finale*" 2021 validato dall'ETC-AGER con la propria determinazione n. 204 del 22/06/2021, ed in coerenza con gli imprescindibili obblighi di assicurare con il gettito TARI l'integrale copertura dei costi relativi al servizio di igiene urbana e di mantenere salvi gli equilibri di bilancio.
- 3) **Stabilire**, in ordine ai termini e alle modalità di pagamento della TARI dovuta per l'anno 2021, che:
 - la TARI deve essere pagata mediante versamento dell'importo dovuto in 3 rate aventi scadenza rispettivamente al 31 luglio 2021, al 30 settembre 2021, ed al 2 dicembre 2021;
 - al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi di pagamento, l'ufficio tributi dovrà inviare al domicilio dei contribuenti, a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o mezzi equivalenti, l'avviso di pagamento contenente gli estremi relativi al versamento di ciascuna delle 3 rate della TARI dovuta per l'anno 2021, con la precisazione che, nel rispetto di quanto sancito dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214,
 - ✓ per le rate scadenti il 31 luglio 2021 ed il 30 settembre 2021 (prima del 01/12/2021), gli importi dovuti saranno determinati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente (tariffe TARI 2020, confermate di quelle del 2019);
 - ✓ per la rata scadente il 2 dicembre 2021 (dopo il 01/12/2021), l'importo dovuto sarà determinato a saldo della tassa dovuta per l'intero anno 2021 e a congruaggio rispetto alle prime due rate, sulla base delle tariffe TARI vevoli per l'anno 2021 ed approvate col presente provvedimento;
 - la TARI per l'anno 2021 deve essere versata in favore del Comune mediante modello di

pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9/7/1997 n. 241 (Modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

4) Stabilire, in ordine alle riduzioni della TARI dovuta per l'anno 2021 da riconoscere in favore di talune categorie di soggetti passivi:

- di riconoscere che il perdurare dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia generata da COVID-19 tuttora in atto ha determinato pesanti effetti sull'economia di talune attività economiche che sono state sottoposte a chiusure obbligatorie o a pesanti restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività o che comunque hanno subito rilevanti conseguenze economiche negative dalle limitazioni alla circolazione ed agli spostamenti delle persone, con innegabili riflessi sulla produzione di rifiuti;
- di riconoscere, pertanto, al fine di attenuare le rilevanti conseguenze economiche negative prodotte dall'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19 tuttora in atto e dai connessi provvedimenti governativi di chiusura obbligatoria, di restrizioni nell'esercizio delle attività economiche, ovvero di limitazione alla circolazione ed agli spostamenti delle persone, che hanno determinato innegabili riflessi sulla produzione di rifiuti:
 - ✓ una riduzione nella misura del 50% della sola quota variabile della TARI dovuta per l'anno 2021, in favore delle utenze non domestiche di cui all'allegato "A – Categorie di utenze non domestiche di cui all'articolo 15, comma 2" al regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI – approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, con esclusione di quelle classificate nelle seguenti categorie individuate nel medesimo allegato:
 7. Attività commerciali di generi alimentari, supermercati, ipermercati, salumi e formaggi, plurilicenze alimentari e miste, macellerie;
 8. Distributori di carburanti;
 9. Banche e istituti di credito;
 11. Case di cura e riposo;
 15. Ortofrutta, pescherie, con esclusione delle attività di commercio al dettaglio di fiori e piante aventi Codice ATECO 47.76.10;
 17. Unità immobiliari ad uso non domestico, catastalmente e funzionalmente destinate ad attività economiche, ma non utilizzate,in quanto non sottoposte a chiusura obbligatoria o a restrizioni nell'esercizio delle attività, mediante corrispondente integrale utilizzo delle risorse a valere sul fondo di cui all'art. 6 del D.L. 25/05/2021 n. 73 (in corso di conversione in legge) che saranno assegnate in favore di questo Comune con apposito Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze di prossima emanazione, ammontanti a circa 116.000,00;
 - ✓ una riduzione nella misura del 35% della sola quota variabile della TARI dovuta per l'anno 2021 in favore delle utenze domestiche con un numero di componenti fino a 4, e nella misura del 50% della sola quota variabile della TARI dovuta per l'anno 2021 in favore delle utenze domestiche con un numero di componenti superiore a 4, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui alla tabella 1 allegata al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 59033 del 01/04/2021 (in G.U. n. 97 del 23/04/2021) assegnate in favore di questo Comune nell'anno 2020 e non ancora utilizzate, ammontanti a circa 236.000,00.

5) Stabilire, con riferimento alle riduzioni di cui al precedente punto 4) che:

- a) non si applica quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, del richiamato regolamento comunale per l'applicazione della TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna;

- b) sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune comunque diverse dal gettito della TARI;
- c) non si applicano in fase di accertamento.

6) **Stabilire** che affinché la presente deliberazione acquisisca efficacia in forza di quanto disposto dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214, la stessa venga trasmessa per via telematica, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del medesimo D.L. n. 201/2011 e secondo le indicazioni ed i termini forniti dal citato art. 13, comma 15-ter, e dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - n. 2/DF del 22/11/2019, allo stesso Dipartimento delle Finanze del MEF mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la sua pubblicazione nel sito informatico "www.finanze.gov.it" individuato con Decreto del Capo Dipartimento per le Politiche Fiscali del MEF adottato in data 31/05/2002 (pubblicato in G.U. n. 130 del 05/06/2002).

7) **Trasmettere** copia della presente deliberazione al Capo Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di cui al precedente punto 6).

8) **Dare atto** che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile formulati dal Capo Settore Economico Finanziario, così come previsto dall'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

9) **Dare atto** del parere formulato dalla competente Commissione Consiliare Permanente.

10) **Dare atto** dell'assenza di osservazioni da parte della Segretaria Generale in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali.

11) **Dare atto** della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL.

12) **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva a norma dell'art. 134, comma 4, del citato TUEL, a seguito di apposita votazione palese.

ALLEGATO A – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2021 PER LE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2021			
Famiglie	TARIFFA QUOTA FISSA (QF)	TARIFFA QUOTA VARIABILE (QV)	QUOTA VARIABILE Per Persona
	<i>Euro/m²</i>	<i>Euro/Utenza</i>	<i>Euro/ Persona</i>
Famiglie di 1 componente	1,42	53,61	53,61
Famiglie di 2 componenti	1,42	96,01	48,00
Famiglie di 3 componenti	1,42	121,57	40,52
Famiglie di 4 componenti	1,42	134,03	33,51
Famiglie di 5 componenti	1,42	150,87	30,17
Famiglie di 6 o più componenti	1,42	157,72	26,29
Unità immobiliari non utilizzate	0,43	0,00	0,00
Unità immobiliari non costituenti pertinenze	1,42	26,81	26,81

ALLEGATO B – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2021 PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE - ANNO 2021				
		TARIFFA QUOTA FISSA	TARIFFA QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
Categoria		Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
		<i>QF</i>	<i>QV</i>	<i>QF+QV</i>
1	Sedi di Associazioni, Sedi di Circoli, Caserma, Luoghi di Culto	2,91	0,05	2,96
2	Autorimesse, Depositi, Esposizioni	2,91	1,29	4,20
3	Cinematografi e Teatri	2,91	1,37	4,28
4	Studi professionali, Uffici, agenzie, agenti di commercio, promotori finanziari, Caf e patronati, impianti sportivi, palestre	2,91	1,37	4,28
5	Attività commerciali di generi non alimentari	2,91	1,37	4,28
6	Attività artigianali, industriali, capannoni di produzione e/o vendita	2,91	1,45	4,36
7	Attività commerciali di generi alimentari, supermercati, ipermercati, salumi e formaggi, plurilicenze alimentari e miste, macellerie	2,91	1,52	4,43
8	Distributori di carburanti	2,91	3,31	6,22
9	Banche e istituti di credito	2,91	3,31	6,22
10	Alberghi, pensioni, bed & breakfast, affitta-camere	2,91	3,41	6,32
11	Case di cura e riposo	2,91	3,41	6,32
12	Sale da ballo, discoteche e night club, sale da gioco, biliardo, scommesse e lotterie	2,91	5,01	7,92
13	Banchi di mercato di beni durevoli	2,91	9,58	12,49
14	Ristoranti, trattorie, osterie, pub, pizzerie, bar, caffè, pasticcerie, birrerie, yougurterie	2,91	10,28	13,19
15	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,91	10,28	13,19
16	Banchi di mercato generi alimentari	2,91	12,19	15,10
17	Unità immobiliari ad uso non domestico, catastalmente e funzionalmente destinate ad attività economiche, ma non utilizzate	0,87	0,00	0,87

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue

Il Segretario Generale
dott.ssa Anna Maria Punzi

Il Presidente
avv. Fabrizio Lorusso Flammini

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo: www.comune.capurso.bari.it, dal giorno 01/07/2021 per 15 giorni consecutivi.

L'incaricato della pubblicazione
Punzi Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

L'incaricato della pubblicazione certifica che la presente deliberazione:

- [X] è affissa all'Albo Pretorio informatico del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- [X] è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000);
- [] diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall' eseguita pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000);

Capurso, 01/07/2021

L'incaricato della pubblicazione
Punzi Anna Maria